

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per e dell'art. 1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio per la gestione operativa del centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila

1. PREMESSA

La Regione Abruzzo ha nella propria disponibilità il complesso del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) nel quale viene realizzata la produzione di materiale ittico per i fabbisogni di ripopolamento dei corpi idrici del quale occorre provvedere ad affidare la gestione.

Con Determina a contrarre n. __ del __/__/___ questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice degli Appalti e dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice. Ai sensi degli articoli 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, che indicano l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante piattaforma di e-procurement raggiungibile all'indirizzo web <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti>.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla stazione appaltante.

Per quanto riportato nel presente capitolato si precisa che:

- 1) per Portale/sistema telematico/sistema/Piattaforma si intende il Portale raggiungibile all'indirizzo web <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti>;
- 2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Il luogo di svolgimento del servizio è a L'Aquila presso il centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) del Dipartimento Agricoltura – Giunta Regionale Abruzzo:

Codice ISTAT 066006

CIG: 8884971E01

CUI: S80003170661202100002

Il Soggetto preposto alla sottoscrizione del contratto è la Dott.ssa Antonella Gabini

Indirizzo email: antonella.gabini@regione.abruzzo.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Gabini.

Indirizzo email: antonella.gabini@regione.abruzzo.it

PEC di riferimento: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Ai fini dell'espletamento della presente procedura di gara si specificano gli atti che costituiscono, per le previsioni di legge, Lex Specialis:

- Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati:
 - Allegato n. 01 - Domanda di Ammissione
 - Allegato n. 02 – Modello di offerta economica
 - Allegato n. 03 – Vademecum relativo alle buone pratiche operative di gestione zootecnica-sanitaria del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila
 - Allegato n. 04 – Elenco del personale in servizio per applicazione clausola sociale;
- Disciplinare di gara,
- Prospetto economico e calcolo importi;
- Modello DGUE,
- Patto di integrità,
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari,

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il seguente servizio:

Gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila sito in Località Vetoio, SS. 17, n. 33, L'Aquila

Il servizio richiesto comprende le seguenti attività:

- a) allevamento delle trote adulte e delle forme giovanili di trota autoctona di ceppo mediterraneo divisi in classi di età. Il Centro deve dismettere la produzione delle trote fario (salmo trutta), i capi presenti presso il Centro saranno allevati fino alla loro immissione in natura o altra destinazione che sarà decisa sulla base delle autorizzazioni occorrenti;
- b) allevamento del parco dei riproduttori di trota autoctona di ceppo mediterraneo in vasche di cemento con fondo di ghiaia alta 30 centimetri;
- c) Produzione di novellame nel numero e fino allo stadio di crescita determinati dal competente ufficio Regionale ed in particolare: stabulazione, preparazione dei riproduttori e spremitura delle uova, fecondazione delle uova e successiva sistemazione delle stesse in appositi spazi; controllo della fase di embrionatura con giornaliera pulizia e disinfezione delle uova, controllo nascita avannotti con sacco vitellino con pulizia giornaliera delle vasche e rimozione delle perdite; sistemazione e prima alimentazione degli avannotti a sacco vitellino riassorbito; allevamento ed alimentazione giornaliera fino alla fase di immissione nei corsi idrici compresa la selezione delle varie pezzature in vasche successivamente più grandi.
- d) collaborazione con l' ASL di riferimento, nel rispetto degli adempimenti dei controlli sanitari dovuti per legge (D.Lgs 4.08.2008 n. 148 e ss.mm.ii.);
- e) attività di supporto agli interventi degli incaricati della Regione;
- f) supporto all'attività regionale per l'individuazione dei siti di campionamento e prelievo del materiale ittico da porre in quarantena e riprodurre;
- g) esecuzione di eventuali interventi di piccola manutenzione a garanzia del regolare funzionamento delle attrezzature in dotazione al CISI i cui costi di carburante restano a carico dell'aggiudicatario.
- h) pulizia dei locali e dell'area del Centro;
- i) pulizia e disinfezione delle vasche, da effettuarsi, di norma, ogni 15 giorni;
- j) esecuzione di interventi di piccola manutenzione delle vasche di allevamento e dei canali di afflusso e di deflusso delle acque;

- k) tenuta dei registri con aggiornamenti continuativi secondo le indicazioni della ASL;
- l) in caso di emergenza, intervento tempestivo e comunque entro il tempo massimo di 40 minuti. L'intervento dovrà comunque avvenire in arco temporale tale da evitare danni alla proprietà ed in particolare al materiale ittico (quali ad esempio emergenze metereologiche localizzate che possano compromettere la sopravvivenza dei pesci);
- m) servizio di custodia, con tenuta delle chiavi, degli immobili, delle attrezzature e del materiale ittico presente nella struttura.
- n) ripopolamento ittico attraverso l'utilizzo del mezzo regionale o altro mezzo dell'aggiudicatario (in caso non sia disponibile per qualunque motivo il mezzo regionale) e spese di viaggio a carico dell'aggiudicatario.
- o) pulizia, disinfestazione, profilassi degli strumenti di allevamento al fine di prevenire l'insorgenza di malattie;
- p) collaborazione in caso di visite guidate, manifestazioni, corsi, stage e in caso di attività didattiche e di educazione ambientale;
- q) gestione totale con registrazione continuativa (aggiornata di giorno in giorno) di tipologia e quantitativi delle presenze totali e per ogni vasca utilizzata;
- r) supporto ai prelievi periodici per le analisi genetiche da svolgere sui riproduttori e sugli altri capi in allevamento;

2. L'affidatario dovrà inoltre adempiere ai seguenti obblighi:

- a) avvisare in anticipo l'ufficio competente e l'esperto in ittiopatologia ed acquacoltura incaricato dalla Regione prima di espletare le operazioni significative del ciclo di allevamento: selezione dei riproduttori, identificazione dei lotti/riproduttori e quant'altro correlato;
- b) avvisare immediatamente l'ufficio competente e l'esperto in ittiopatologia ed acquacoltura incaricato dalla Regione, quando si verificano o possono verificarsi quelle situazioni che pregiudicano il benessere e la sopravvivenza dei pesci, in particolare: sospette patologie, torbide e/o altre anomalie nelle acque, anomalie tecniche impiantistiche (guasti, ecc...);
- c) utilizzare per l'allevamento delle trote i mangimi e i disinfettanti per le vasche che la Regione renderà disponibili.

3. L'aggiudicatario si obbliga a garantire con continuità, e pertanto senza interruzione, l'espletamento del servizio - la cui identità e relativi recapiti sono da comunicare preventivamente alla stazione appaltante - e ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello Provinciale di lavoro della categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.

<p>L'aggiudicatario garantisce l'assorbimento del personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 50 del Codice degli Appalti (Clausola sociale). Il personale attualmente coinvolto nella gestione dell'appalto, quale riferimento per una corretta applicazione della clausola sociale, è evidenziato nell'apposito allegato n.04</p>

4. Lo spostamento del materiale ittico al di fuori dell'impianto dovrà essere concordato e accettato dalle due parti. Qualsiasi intervento non espressamente descritto nel presente contratto deve essere espressamente autorizzato dall'ufficio competente della Regione.

5. Le attività dovranno svolgersi secondo le indicazioni impartite dalla Regione Abruzzo o dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo anche attraverso gli uffici individuati al supporto delle attività, secondo le normali buone pratiche di gestione e allevamento nei centri ittici.

6. L'affidatario si impegna ad eseguire il servizio come descritto nel presente articolo e ad osservare strettamente le disposizioni di sicurezza.

7. Il servizio dovrà essere realizzato anche applicando le prassi di cure riportate nel Vademecum "Buone pratiche operative di gestione zootecnica sanitaria" che si allega al presente Capitolato Speciale quale parte integrale e sostanziale (Allegato 3).

Il personale della Regione potrà accedere in qualsiasi momento agli impianti anche senza darne preavviso.

3. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto (qui ipotizzata al 01 Giugno 2022) o dalla data di consegna del servizio, con possibilità di rinnovo per uguale periodo ed eventuale proroga tecnica nelle more dell'aggiudicazione di idonea procedura di gara.

4. - Penali

Eventuali inosservanze degli obblighi assunti e/o inadempienze da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali verranno contestate direttamente all'affidatario, il quale si impegna per il ripristino del rispetto delle clausole contrattuali, salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare una penale quantificata, in ragione della gravità dell'inadempimento, da un minimo di € 100 (cento/00) ad un massimo di € 1.000 (mille/00).

L'applicazione della penale avverrà previa contestazione scritta dell'inadempimento.

L'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano da accogliere a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà applicata la penalità di cui al precedente capoverso e la Regione provvederà a recuperare l'importo sulle fatture o rivalendosi sulla cauzione che, in tal caso, dovrà essere ricostituita nella misura dovuta.

5. Cauzione

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, l'Aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a prestare idonea garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo netto di aggiudicazione. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo paragrafo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

6. Modalità di fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento sarà corrisposto su presentazione di fattura e relazione sull'attività svolta, previa verifica della regolarità del servizio e acquisizione d'ufficio del DURC, a condizione che questo sia regolare. La liquidazione resta comunque subordinata al rispetto integrale delle prescrizioni del presente capitolato, degli obiettivi di produzione annualmente assegnati dal Servizio regionale e degli altri atti della procedura da parte dell'affidatario. In caso contrario, il termine di 30 (trenta) giorni, si intende sospeso a favore della Regione, fino alla totale rimozione dell'impedimento da parte dell'affidatario.

Entro 30 gg dalla data della fattura sarà effettuato l'atto di liquidazione (atto di verifica e di regolarità della prestazione) e nei 30 gg successivi si procederà al relativo pagamento, a mezzo bonifico bancario.

Per la liquidazione delle fatture e per la stipula del contratto dovrà essere fornita apposita dichiarazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010, indicando gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul conto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.136/2010, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge n. 187/2010, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Si evidenzia che le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica con il contenuto e il formato previsti dal D.M. n.55/2013 attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Per consentire il rispetto della scadenza dei pagamenti, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate a questo ente devono riportare le seguenti ulteriori informazioni:

n. della determinazione di spesa;
Codice Univoco Ufficio 26F84D
CIG 8884971E01

IBAN del Conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

7. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è autorizzata dal RUP o dal Dirigente della Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano il ripristino, con eventuali oneri a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Le eventuali modifiche al contratto potranno essere richieste nei casi e secondo le modalità previste dall'art.106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

8. Oneri e incombenze dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 5 c. 3 relativamente all'applicazione della cosiddetta "clausola sociale".

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive, audit ed in generale tutte le attività di verifica delle modalità di erogazione dei servizi contrattualizzati anche presso la sede o le sedi dell'aggiudicatario. Queste attività potranno essere eseguite da personale dell'Amministrazione e/o di una terza parte dalla stessa delegata.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti

proprietari e nella struttura di impresa. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Con riferimento alla peculiarità del presente appalto ed alla specificità dello stesso l'Appaltatore si obbliga espressamente a non commercializzare trote di ceppo mediterraneo (Salmo ghigii) per 5 anni dalla cessazione del contratto. Laddove dovesse verificarsi il mancato rispetto delle previsioni di cui al punto precedente l'Appaltatore è tenuto a riconoscere una penale pari al 20 % del valore dell'appalto alla Stazione Appaltante che si riserva inoltre ogni possibile iniziativa, anche legale, per il mancato rispetto del presente impegno contrattuale.

9. Obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti all'appalto e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle aree in cui si svolgono i servizi stessi. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione regionale e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Appaltatore e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di quest'ultimo. L'Amministrazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'Appaltatore e i suoi dipendenti.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il personale addetto al servizio oggetto del contratto dovrà essere regolarmente assunto dall'appaltatore.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente attrezzati ed organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati a svolgere il servizio. Essa deve valutare i rischi ed individuare le misure di protezione in relazione al servizio da svolgere. Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi, la definizione delle relative misure di sicurezza, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione del servizio. Il ripetersi di gravi e ripetute violazioni alle vigenti norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore, oltre alla formale costituzione in mora dell'interessato, costituisce causa di risoluzione del contratto.

10. Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, causato a persone o beni, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da loro chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre Imprese, o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, manlevando l'Amministrazione ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza, vigilanza del servizio, da ogni responsabilità. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione sia necessario eseguire opere complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi che dovessero accadere al personale dipendente dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

11. Responsabilità civile professionale e responsabilità verso terzi

La Ditta si assume tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi e danni ai fabbricati e alle attrezzature, con un massimale per sinistro non inferiore ad €uro 1.000.000= (un milione) con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o dalla data di consegna del servizio e fino ai tre mesi successivi alla conclusione del servizio.

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata alla Regione Abruzzo prima della stipula del contratto o della consegna del servizio.

12. Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e ulteriori provvedimenti in materia.

13. Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento Europeo UE 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- c) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- d) verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- e) implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

14. Subappalto

Non è ammesso il subappalto, in relazione alla particolare specializzazione richiesta nella prestazione del servizio.

15. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto all'Appaltatore, con rivalsa in danno in ogni caso di grave carenza che possa pregiudicare l'immagine stessa dell'Amministrazione o provocare danni morali e materiali e nei casi sotto indicati:

- a) **Risoluzione del contratto per penali:** l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui la somma delle penali superi il 10% dell'importo del contratto stesso;
- b) **Risoluzione del contratto per inosservanza delle norme sulla tracciabilità:** qualora l'Appaltatore effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- c) **Risoluzione del contratto per varianti:** la risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verificano le condizioni previste dall'art.108, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016;
- d) **Risoluzione del contratto per reati accertati:** l'Amministrazione potrà risolvere il contratto se l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016 o nel caso in cui l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. 50/2016;
- e) **Risoluzione del contratto per decadenza della qualificazione:** l'Amministrazione potrà risolvere il contratto se nei confronti dell'Appaltatore è intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) **Risoluzione del contratto per misure di prevenzione:** l'Amministrazione potrà risolvere il contratto se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
- g) **Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:** quando il responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, avvia il procedimento di contestazione redigendo una relazione particolareggiata. Il responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile stesso. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi resi.

Qualora l'Amministrazione non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.lgs.50/2016, in sede di liquidazione finale del servizio dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per affidare ad altra Impresa il servizio.

16. Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con preavviso di almeno venti giorni da comunicare all'Appaltatore tramite PEC. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti. Si applicano le restanti disposizioni dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora successivamente alla stipula del contratto, rilevi che i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto agli importi dovuti per le prestazioni oggetto del contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i limiti di cui sopra, può recedere dal rapporto contrattuale, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

17. Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

18. Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione di proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.110, co.1 del d.lgs.50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

19. Divieto di cessione

È vietata, a pena di nullità dell'atto di cessione, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese previsti dalle disposizioni contenute all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o trasformazione dell'Aggiudicatario, questo s'impegna a trasferire le obbligazioni assunte all'Impresa subentrante avente, però, gli stessi requisiti dell'Appaltatore. Tale trasferimento di obbligazioni dovrà, comunque, avvenire con il consenso dell'Amministrazione, che vi provvederà con apposito provvedimento, fatto salvo ogni diritto dell'anticipata risoluzione del contratto entro 60 giorni dalla comunicazione.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. (art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016).

20. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 la cessione di crediti, derivante dal contratto, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. L'Amministrazione può rifiutare la cessione di crediti con comunicazione, da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità.

21. Divieto di sospensione

L'Appaltatore non può sospendere il servizio oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale e comporterà la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

22. Risoluzione controversie

Per ogni eventuale controversia resta fissata la giurisdizione ordinaria presso il Tribunale territorialmente e funzionalmente competente.

Preliminarmente al contenzioso davanti al giudice ordinario, si potranno applicare le disposizioni previste dall'art. 211 del D.lgs. 50/2016 (parere di precontenzioso dell'ANAC).

23. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa quale scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del contratto. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dagli stati di avanzamento del servizio e ne versa l'ammontare al competente capitolo di entrata.

L'imposta sul valore aggiunto a cui sono soggette, alle aliquote di legge, le prestazioni dedotte nel contratto è a carico dell'Amministrazione.

24. Comunicazioni tra le parti

Dopo la sottoscrizione del contratto, qualsiasi comunicazione formale tra l'Amministrazione regionale (Responsabile Unico del Procedimento) e l'Aggiudicatario e viceversa dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC).

L'Appaltatore deve eleggere un proprio domicilio legale al quale inviare, per tutta la durata del contratto, ogni tipo di comunicazione.

Ogni comunicazione o documentazione relativa all'esecuzione del contratto, di pertinenza dell'Amministrazione appaltante, deve essere indirizzata ai riferimenti di cui in premessa.

25. - Cause di risoluzione del contratto

La Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all'art.108 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di recedere ai sensi dell'art. 109 del medesimo decreto. La Regione potrà risolvere il contratto, a proprio insindacabile giudizio, in presenza di gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione del servizio, grave ritardo e inadempimenti nell'esecuzione), dandone comunicazione scritta all'affidatario a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, riservandosi ogni eventuale azione di risarcimento danni. Il contratto potrà inoltre sciogliersi negli altri modi previsti dal Codice Civile.

26. - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo a tutte disposizioni legislative o regolamentari in vigore al momento dell'affidamento o che saranno successivamente emanate in corso di validità del contratto, in quanto applicabili.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'affido del servizio qualora dall'espletamento della presente procedura non vengano ravvisate condizioni economicamente vantaggiose per l'Ente stesso.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto:

- al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dal Codice di comportamento della Regione Abruzzo, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso visione nel testo pubblicato nell'apposita sezione del sito web della Regione Abruzzo
- al rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità pena la esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto, di cui alla DGR n. 703 del 27/10/2015.
- al rispetto della condizione soggettiva di non aver concluso e non concludere contratti di lavoro subordinati o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Gabini